

Comune di Vigonza

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con delibera di C.C. n. 99 del 21/12/2006
Modificato con delibera di C.C. n. 133 del 18/12/2007
Modificato con delibera di C.C. n. 51 del 19/05/2008

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1 (pag. 8)

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

- Art. 2 – Dichiarazione di morte (pag. 8)
Art. 3 – Denuncia della causa di morte (pag. 8)
Art. 4 – Malattie infettive e nuclidi radioattivi (pag. 8)
Art. 5 – Scheda di morte (pag. 9)
Art. 6 – Morte violenta (pag. 9)
Art. 7 – Rinvenimento di parti di cadavere (pag. 9)
Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura (pag. 9)
Art. 9 – Nati morti (pag. 9)
Art. 10 – Prodotti abortivi (pag. 10)

CAPO III

PERIODO D'OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 11 – Durata del periodo (pag. 10)
Art. 12 – Protrazione della durata del periodo (pag. 10)
Art. 13 – Riduzione della durata del periodo (pag. 11)
Art. 14 – Modalità per l'osservazione (pag. 11)

CAPO IV

DEPOSITO D'OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO E SALA PER AUTOPSIE

- Art. 15 – Depositi d'osservazione (pag. 11)
Art. 16 – Obitori (pag. 11)
Art. 17 – Camere mortuarie (pag. 12)
Art. 18 – Sale per autopsie (pag. 12)
Art. 19 – Presenze nei locali (pag. 12)
Art. 20 – Celle frigorifere (pag. 12)

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI E CELEBRAZIONI

- Art. 21 – Oneri (pag. 13)
Art. 22 – Gestione diretta (pag. 13)
Art. 23 – Modalità (pag. 13)
Art. 24 – Malattie infettive-diffusive (pag. 13)
Art. 25 – Radioattività (pag. 13)
Art. 26 – Percorso del corteo (pag. 13)
- Art. 27 – Celebrazioni (pag. 13)
Art. 28 – Autorizzazione al trasporto (pag. 14)
Art. 29 – Autorizzazioni al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive (pag. 14)
Art. 30 – Caratteristiche del feretro e preparazione del cadavere (pag. 14)
Art. 31 – Trasporto fuori Comune (pag. 14)
Art. 32 – Trasporto da o per l'estero (pag. 14)
Art. 33 – Provenienza da fuori Comune (pag. 15)
Art. 34 – Percorso del trasporto (pag. 15)
Art. 35 – Trasporto di cadaveri destinati allo studio (pag. 15)
Art. 36 – Trasporto di resti mortali e ceneri (pag. 15)

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 37 (pag. 15)

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

- Art. 38 – Aveni titolo alla sepoltura (pag. 16)
Art. 39 – Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente (pag. 16)
Art. 40 – Sepolture provvisorie (pag. 17)
Art. 41 – Permesso alla sepoltura (pag. 17)
Art. 42 – Pluralità di titolari di sepolcro (pag. 17)
Art. 43 – Formalità della domanda (pag. 18)
Art. 44 – Apertura di tumuli (pag. 18)
Art. 45 – Ordine e vigilanza (pag. 18)

CAPO VIII

OSSARIO COMUNE

- Art. 46 (pag. 18)

CAPO IX

INUMAZIONI

- Art. 47 – Definizioni (pag. 19)
- Art. 48 – Disciplina (pag. 19)
- Art. 49 – Numerazione delle fosse (pag. 19)
- Art. 50 – Requisiti delle fosse (pag. 19)
- Art. 51 – Caratteristiche del feretro (pag. 20)
- Art. 52 – Singolarità nel feretro (pag. 20)
- Art. 53 – Modalità (pag. 20)
- Art. 54 – Piante sulle fosse (pag. 20)
- Art. 55 – Manufatti sulle fosse (pag. 21)

CAPO X

TUMULAZIONI ED ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

- Art. 56 – Tipologie (pag. 21)
- Art. 57 – Requisiti del feretro (pag. 21)
- Art. 58 – Assegnazione dei loculi (pag. 22)
- Art. 59 – Concessionari dei tumuli (pag. 22)
- Art. 60 – Tariffe (pag. 22)
- Art. 61 – Sepolture nuove e vecchie (pag. 22)
- Art. 62 – Spese di manutenzione (pag. 22)
- Art. 63 – Disciplina del singolo tumulo (pag. 23)
- Art. 64 – Recessione di concessione di tumulo (pag. 23)

CAPO XI

SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 65 – Concessionari di aree per sepolture (pag. 24)
- Art. 66 – Disciplina delle sepolture private (pag. 24)
- Art. 67 – Aventi titolo alla sepoltura (pag. 24)
- Art. 68 – Recessione da concessione d'area (pag. 25)
- Art. 69 – Durata delle concessioni d'area (pag. 25)
- Art. 70 – Rinuncia od abbandono di sepolture private (pag. 25)

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 71 – Disposizioni generali (pag. 26)
- Art. 72 – Esumazioni ordinarie e straordinarie (pag. 26)
- Art. 73 – Esumazioni ordinarie (pag. 26)
- Art. 74 – Esumazioni straordinarie (pag. 27)

- Art. 75 – Periodi per le esumazioni straordinarie (pag. 27)
Art. 76 – Reperti (pag. 27)
Art. 77 – Smaltimento dei rifiuti (pag. 28)
Art. 78 – Apertura di feretri (pag. 28)
Art. 79 – Periodo di sepoltura (pag. 28)
Art. 80 – Estumulazioni ordinarie (pag. 28)
Art. 81 – Riduzione di cadavere (pag. 29)
Art. 82 – Modalità per esumazione ed estumulazione (pag. 29)
Art. 83 – Estumulazione per trasferimento (pag. 30)
Art. 84 – Estumulazioni straordinarie di feretri destinati a fosse (pag. 30)
Art. 85 – Motivi d'estumulazione (pag. 30)
Art. 86 – Estumulazioni ed esumazioni coatte (pag. 31)

CAPO XIII

CREMAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 87 – Creazione (pag. 32)
Art. 88 – Affidamento delle ceneri (pag. 32)
Art. 89 – Conservazione e custodia (pag. 32)
Art. 90 – Cessazione dell'affidamento – migrazione dell'affidatario (pag. 33)

CAPO XIV

REPARTI SPECIALI PER ACATTOLICI O PER COMUNITÀ STRANIERE

- Art. 91 (pag. 33)

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

- Art. 92 – Autorizzazione alla costruzione (pag. 34)
Art. 93 – Autorizzazione alla sepoltura (pag. 34)
Art. 94 – Tasse (pag. 34)

CAPO XVI

NORME DI SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

- Art. 95 – Custodia (pag. 34)
Art. 96 – Compiti del custode-necroforo (pag. 34)
Art. 97 – Personale (pag. 35)

CAPO XVII

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 98 – Orari d’apertura (pag. 35)
Art. 99 – Visitatori (pag. 35)
Art. 100 – Presenze durante le operazioni (pag. 36)
Art. 101 – Contegno (pag. 36)
Art. 102 – Pulizia (pag. 36)
Art. 103 – Decorazioni delle lapidi (pag. 37)
Art. 104 – Manutenzione degli ornamenti (pag. 37)
Art. 105 – Sospensione dei lavori (pag. 37)
Art. 106 – Riti funebri (pag. 38)
Art. 107 – Divieti (pag. 38)

CAPO XVIII

CONTRAVVENZIONI

- Art. 108 – Sanzioni applicabili (pag. 38)
Art. 109 – Erezione o posa manufatti (pag. 38)
Art. 110 – Difformità dei manufatti (pag. 38)

CAPO XIX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 111 – Disciplina dei loculi doppi (pag. 39)
Art. 112 – Completamento del periodo di tumulazione e richieste residue (pag. 39)

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 113 – Rinvii (pag. 40)
Art. 114 – Entrata in vigore (pag. 40)

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1

1. L'accezione di "Sindaco" usata nel presente Regolamento deve intendersi quale Ufficiale di governo responsabile del servizio di Stato Civile, e quindi dei fatti e degli atti inerenti la morte dei cittadini, le cui relative funzioni possono essere assunte, in ragione dell'istituto della delega, da funzionari comunali incaricati, secondo il principio di rispetto della separazione delle competenze gestionali. È fatta salva la competenza del Sindaco strictu sensu quale Autorità Sanitaria locale.

2. Per definizione il cimitero comunale è unico, benché suddiviso in più siti. La locuzione "cimitero frazionale" si riferisce alla frazione di cimitero situata nel territorio della località che per tradizione viene così conosciuta.

3. Il presente Regolamento con la locuzione "resti mortali" designa l'insieme delle ossa risultanti a seguito della scheletrizzazione del cadavere; inoltre col termine "cadavere" designa anche gli esiti diversi dalla scheletrizzazione.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 2 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da due persone che ne sono informate.

2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi ne è delegato dalla relativa Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine di 24 ore all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 3 – Denuncia della causa della morte

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103, 1° comma, lett. a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 – Malattie infettive e nuclidi radioattivi

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero

della Sanità, il Comune, attraverso l'Ufficiale dello Stato Civile, deve darne immediata informazione all'U.L.S.S. dove è avvenuto il decesso.

Art. 5 – Scheda di morte

1. La denuncia della causa di morte, di cui agli articoli precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte, istituita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Copia della scheda di morte dev'essere inviata entro 30 giorni dal Comune all'U.L.S.S. competente per territorio. La trasmissione della scheda è a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.

3. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 6 – Morte violenta

1. Ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 – Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'U.L.S.S. competente.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.L.S.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, quindi comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

3. Le parti di cadavere od i resti mortali, se è noto a chi appartenevano, devono essere seppelliti nella tomba con il cadavere di cui facevano parte, sempre che ciò sia conveniente ed operativamente possibile; diversamente, essi vengono inumati nel settore di cui all'art. 39, 5° comma, o, se scheletrizzati, deposti nell'ossario comune.

Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in carta non bollata e senza spese.

2. Salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, l'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non siano trascorse 24 ore dalla morte, e dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo del medico necroscopo, il quale deve redigere un certificato della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere e resti mortali di cui all'articolo precedente.

Art. 9 – Nati morti

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni degli articoli precedenti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 10 – Prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.L.S.S.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere seppelliti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.L.S.S., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

4. Il prodotto abortivo ed il feto, al fine della loro giusta collocazione all'interno dei cimiteri frazionali, sono considerati cadavere. Essi non possono essere tumulati in loculo. Questi possono venire:

- a) inumati;
- b) cremati e le ceneri disperse nell'ossario comune;
- c) cremati e le ceneri tumulate in un cinerario, in un ossario od in un loculo già occupato. In tal caso queste devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno gli stessi dati che devono venire riportati sulla lapide.

5. Sulla lapide o sul cippo devono essere indicati il nome che gli sarebbe stato assegnato alla nascita, seguito dal cognome e dal nome dei genitori e dalla data di espulsione.

6. Il periodo di inumazione è quello previsto per i cadaveri seppelliti nel relativo cimitero frazionale.

CAPO III

PERIODO D'OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11 – Durata del periodo

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

Art. 12 – Protrazione della durata del periodo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 13 – Riduzione della durata del periodo

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente designato dall'U.L.S.S. il Sindaco può ridurre il periodo d'osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 – Modalità per l'osservazione

1. Durante il periodo d'osservazione il corpo dev'essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita; anche a tal fine dev'esserne assicurata la sorveglianza, che sarà svolta dal custode del cimitero. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico competente dell'U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.

2. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.L.S.S. competente.

CAPO IV

DEPOSITO D'OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO E SALA PER AUTOPSIE

Art. 15 – Depositi d'osservazione

1. Il Comune dispone d'appositi locali individuati con atto del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Nei casi in cui il cimitero frazionale non abbia il deposito d'osservazione, ne svolge la funzione la camera mortuaria dello stesso cimitero, ovvero la camera mortuaria d'altro cimitero frazionale individuato con atto del Dirigente responsabile.

Art. 16 – Obitori

1. Il Comune dispone di obitori individuati con atto del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie, accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. In caso di mancata agibilità degli obitori comunali è concesso il deposito presso l'obitorio

dell'U.L.S.S. di appartenenza. Il deposito in obitori di altre U.L.S.S. è ad onere e costo delle persone o familiari che ne abbiano fatto richiesta, salvo diversa motivata disposizione da parte dell'Autorità Sanitaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 17 – Camere mortuarie

1. Le camere mortuarie hanno la funzione di consentire l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Esse devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art. 65 del D.P.R. n. 285/1990 e devono essere allestite con arredi idonei alla deposizione dei feretri.

Art. 18 – Sale per autopsie

1. Con apposito provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale vengono individuati uno o più obitori-sale per autopsie nell'ambito dei cimiteri frazionali.

Art. 19 – Presenze nei locali

1. Nei locali di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 è vietata la presenza di persone estranee.
2. Nei depositi di osservazione e nelle camere mortuarie sono ammessi il coniuge, i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado del defunto.

Art. 20 – Celle frigorifere

1. L'U.L.S.S. comprendente più Comuni individua gli obitori ed i depositi d'osservazione che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito d'osservazione appartengono.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI E CELEBRAZIONI

Art. 21 – Oneri

1. Il trasporto dei cadaveri è a carico dei familiari, conviventi od eredi.
2. Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto dei cadaveri solo nei casi di persone non abbienti od in totale stato di abbandono. I Servizi Sociali svolgeranno, di volta in volta, indagini per verificare la sussistenza delle condizioni di non abbienza o di totale stato di abbandono. Il Dirigente dei Servizi Sociali Comunali adotterà di conseguenza il relativo provvedimento d'assunzione delle spese di trasporto.
3. Il Comune assume l'onere delle spese per il trasporto dei cadaveri anche nei seguenti casi:
 - a) per la traslazione d'un cadavere nel cimitero frazionale richiesto dall'istante in concomitanza col funerale, quando in questo s'era verificata mancanza di disponibilità di loculi, ed il cadavere conseguentemente era stato provvisoriamente tumulato in altro cimitero frazionale;
 - b) quando, a seguito d'estumulazione od esumazione ordinarie, un cadavere debba essere inumato

- in altro cimitero frazionale, per permettere il completamento del processo di scheletrizzazione;
- c) per trasferimento coatto.

Art. 22 – Gestione diretta

1. Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 23 – Modalità

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III dev'essere eseguito in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Art. 24 – Malattie infettive-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, dovrà essere depositato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa espressamente le vieti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di trasporti da o per l'estero.

Art. 25 – Radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.L.S.S. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione *del cadavere* siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 26 – Percorso del corteo

1. I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo dove è stato chiuso il feretro al cimitero o ad altra destinazione designata. Sono consentite le soste presso l'abitazione del defunto, ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico competente dell'U.L.S.S., nonché presso il luogo ove si svolge la cerimonia funebre. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso.

2. I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 27 – Celebrazioni

1. Le celebrazioni con rito cattolico, o con rito di altre confessioni riconosciute dallo Stato Italiano, vengono svolte nei rispettivi luoghi di culto.

2. Celebrazioni diverse da quelle del precedente comma possono essere svolte nei luoghi richiesti,

previa autorizzazione del Sindaco o di altra Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

Art. 28 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto d'un cadavere, di resti mortali o di ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Dirigente responsabile con apposito atto. L'atto è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, qualora nel loro territorio siano tributate onoranze.

2. Il trasporto d'un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva sepoltura sono autorizzati dal Dirigente responsabile con unico atto.

3. L'incaricato del trasporto d'un cadavere, di resti mortali o di ceneri dev'essere munito della citata autorizzazione, la quale deve venire consegnata al custode del cimitero.

Art. 29 – Autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti *a causa* di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto *disciplinata dall'*articolo precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990, seguendo le prescrizioni degli artt. 24 e 30 del presente Regolamento.

Art. 30 – Caratteristiche del feretro e preparazione del cadavere

1. Per il trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumati, tumulati o cremati, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, i cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo ai cadaveri che devono essere trasportati in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo che siano trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti d'imbalsamazione.

Art. 31 – Trasporto fuori Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune deve farsi direttamente dal domicilio, o dal luogo di sepoltura, con apposito carro chiuso.

2. I necrofori non possono abbandonare il cadavere finché non sarà stato consegnato all'incaricato dell'accompagnamento. I necrofori curano altresì l'apposizione del sigillo sulla cassa da trasportare in altro Comune.

Art. 32 – Trasporto da o per l'estero

1. Per i trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di cadaveri provenienti o diretti verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 nel D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33 – Provenienza da fuori Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero dev'essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia al custode del cimitero il permesso di seppellimento.

Art. 34 – Percorso del trasporto

1. Sia nel caso dell'articolo precedente, sia quando un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

Art. 35 – Trasporto di cadaveri destinati allo studio

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna del cadavere, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 36 – Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di resti mortali o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri. I resti mortali devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere contenute in un'urna cineraria conforme alla normativa vigente.

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

1. I risultati dei riscontri diagnostici, eseguiti a norma degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 285/1990, devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettificazione della scheda di morte. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati

dei riscontri diagnostici alla competente U.L.S.S., secondo le procedure di cui all'art. 5, 2° comma, del presente Regolamento.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione dev'essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/1934 e successive modificazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 38 – Aveni titolo alla sepoltura

1. Nei cimiteri devono essere seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma che, in vita, avevano in esso la residenza;
- c) i cadaveri delle persone residenti in vita fuori del Comune, ma in territorio rientrante nell'ambito di parrocchie ricadenti nel territorio di Vigonza;
- d) i cadaveri delle persone residenti in passato fuori del Comune, ma che avevano legami di parentela entro il IV grado con cittadini residenti in Vigonza;
- e) i cadaveri delle persone residenti in vita fuori del Comune, ma che, al momento della morte, avevano parenti entro il IV grado sepolti nei cimiteri comunali di Vigonza;
- f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero di Vigonza;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Art. 39 – Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente

1. È ammessa la sepoltura in cimitero di parti anatomiche umane riconoscibili, asportate a seguito d'operazione chirurgica, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Nessuna parte anatomica può essere seppellita nei cimiteri frazionali senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato.

3. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo contenitore e depositato agli atti, secondo la prassi.

4. Le parti anatomiche non possono essere tumulate in loculo. Esse possono essere:

- a) inumate;
- b) cremate e disperse nell'ossario comune;
- c) cremate e tumulate in cinerario od ossario. In tal caso le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno la dicitura "Parte anatomica di" seguita dal nome, cognome e data di nascita dell'amputato. La stessa dicitura dev'essere riportata sulla lapide del tumulo. Nessuna ulteriore iscrizione può essere apposta.

5. Il cimitero frazionale, il sito e le modalità di sepoltura sono stabiliti dal Dirigente responsabile.

6. Non è data facoltà ad alcuno di chiedere l'esumazione della parte anatomica, nemmeno dopo la morte dell'amputato, al fine di procedere alla riunificazione del corpo.

7. Il Comune, quando lo ritiene opportuno, procede all'esumazione ordinaria per porre i resti

esclusivamente nell'ossario comune.

8. Il periodo d'inumazione è quello previsto per i cadaveri seppelliti nel relativo cimitero frazionale.

9. Il Comune pone sulla fossa un'indicazione riportante la dicitura "Parte anatomica di" seguita dal nome, cognome e data di nascita dell'amputato. Non è concessa la posa di lapide od altro segno da parte di privati.

Art 40 – Sepolture provvisorie

1. Qualora in un cimitero frazionale si verifichi la mancanza di disponibilità di tumuli, può essere autorizzata la tumulazione di un defunto in un altro cimitero frazionale per la durata di tempo necessaria all'ultimazione dei lavori inerenti al tumulo di definitiva destinazione.

2. Nei casi previsti dall'art. 85 , lett. e), qualora in un cimitero frazionale si verifichi la mancanza di disponibilità di tumuli posti nelle prime tre file da terra, può essere concesso un tumulo per la sepoltura provvisoria per il periodo necessario all'ultimazione dei lavori inerenti al tumulo di definitiva destinazione.

3. Qualora in un cimitero frazionale si verifichi la mancanza di disponibilità di fosse, l'inumazione di un defunto in un altro cimitero frazionale ha carattere definitivo. Il coniuge od un parente di grado più prossimo al defunto può chiedere una tumulazione provvisoria per la durata di tempo necessario all'ultimazione dei lavori inerenti allo sgombero od alla creazione di fosse nel cimitero frazionale di definitiva destinazione, in deroga al comma 1 dell'art. 84.

4. Le spese di estumulazione e di traslazione dal loculo provvisorio alla sepoltura definitiva sono a carico del Comune nei casi di cui ai commi 1 e 3, a carico del richiedente nel caso di cui al comma 2.

5. L'Ufficio Gestione Cimiteri tiene un registro delle tumulazioni provvisorie, per il conseguente trasferimento delle salme, seguendo l'ordine cronologico delle istanze.

6. Qualora il richiedente rifiuti il tumulo resosi disponibile nel cimitero di destinazione, la sua istanza, alla data del rifiuto, sarà posta in fondo alla graduatoria.

Art. 41 – Permesso alla sepoltura

1. Nessun defunto può essere seppellito nel cimitero senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato.

2. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo defunto e depositato agli atti, secondo la prassi. I feretri possono essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie, previa autorizzazione del Dirigente responsabile.

3. Il periodo di deposito di cui al precedente comma non può in nessun caso oltrepassare la durata indicata nell'autorizzazione medesima.

Art. 42 – Pluralità di titolari di sepolcro

1. Nel caso di sepolture, private o meno, qualora i titolari siano più d'uno in virtù di concessione o per successione, essi, entro un anno dalla data d'acquisizione del titolo, devono designare uno solo tra loro, il quale assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità di tutti gli altri titolari. Scaduto il termine, ed in mancanza della designazione da parte degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio all'individuazione, scegliendo il maggiorenni più giovane d'età.

Art. 43 – Formalità della domanda

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, ecc.) od una concessione (area, loculo, ossario, cinerario, ecc.) o l'apposizione di croce o lapide, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si riterrà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto, fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 44 – Apertura di tumuli

1. Per apertura e chiusura di un tumulo s'intende l'operazione rispettivamente di sfondamento o di erezione del muro che sigilla il tumulo stesso.

2. È consentita l'apertura di tumuli, siano essi dati in concessione o privati, da parte dei titolari solo nel caso non vi siano defunti seppelliti.

3. La sola asportazione di lapide non è considerata apertura di tumulo.

Art. 45 – Ordine e vigilanza

1. La responsabilità della manutenzione dei cimiteri spetta all'Ufficio Tecnico Comunale; quella inerente all'ordine ed alla vigilanza spetta al Sindaco.

2. La vigilanza ed il controllo sull'intero servizio e strutture cimiteriali, per quanto attiene agli aspetti sanitari, spetta all'U.L.S.S. competente.

CAPO VIII

OSSARIO COMUNE

Art. 46

1. Tra i cimiteri frazionali è garantita la presenza d'almeno un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione. È altresì destinato agli altri usi previsti dal presente Regolamento, nonché al conferimento di ossa a seguito di disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Comunale o Giudiziaria.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nell'ossario comune vengono anche destinate le ceneri dei cadaveri per le quali non sia stato diversamente disposto.

CAPO IX

INUMAZIONI

Art. 47 – Definizioni

1. Per campo s'intende l'insieme delle fosse non separate da altri manufatti verticali (loculi, cappelline, mura, ecc.).
2. Un campo può essere composto da più riquadri.
3. Per riquadro s'intende l'insieme delle fosse delimitato da sentieri larghi più dei camminatoi esistenti tra fossa e fossa, e che lo cingono da un lato a quello opposto.
4. La ripartizione dei campi e dei riquadri è disposta con apposito atto e planimetria dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede altresì alla numerazione delle fosse.

Art 48 – Disciplina

1. È garantita la presenza, in almeno uno tra i cimiteri frazionali, di campi destinati alla sepoltura per inumazione, all'aperto od al coperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche, ed al livello della falda freatica.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro, e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo la numerazione progressiva definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. L'assegnazione delle fosse avviene in stretto ordine progressivo crescente numerico. Non è data facoltà ai privati di chiedere deroga all'assegnazione, salvo quanto disposto dal successivo comma.
4. Si deroga a quanto stabilito nel 3° comma soltanto quando vi sia la concreta possibilità d'inumare un defunto recente in una fossa del riquadro in uso, la quale risulti essere attigua a quella del suo coniuge od a quella d'un suo parente di I grado. Tale deroga è subordinata alla presentazione di domanda da parte di chi ne ha titolo.
5. Per l'inumazione dei cadaveri di fanciulli d'età inferiore ai dieci anni si deve utilizzare un riquadro distinto, individuato dall'Ufficio Gestione Cimiteri.
6. I deceduti recenti vanno seppelliti in riquadri distinti da quelli usati per l'inumazione dei cadaveri estumulati rinvenuti indecomposti; si fa eccezione per i cadaveri dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni rinvenuti indecomposti, i quali devono essere inumati nel riquadro corrente riservato ai fanciulli.
7. Non è ammessa la sepoltura nelle fosse di cassetine contenenti resti mortali o di urne cinerarie.
8. L'Ufficio Gestione Cimiteri determina quali riquadri debbano essere riservati alla sepoltura dei deceduti recenti e quali ai cadaveri estumulati rinvenuti indecomposti.
9. Non si può utilizzare un altro riquadro se prima non sia stato completato quello corrente.

Art. 49 – Numerazione delle fosse

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del custode stesso, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

Art. 50 – Requisiti delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi è stato depresso il feretro, essa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone d'oltre dieci anni d'età devono avere, nella loro parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. Le fosse per i cadaveri dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 1,50, la larghezza di m. 0,50, e devono distare tra loro almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. I camminatoi fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere ricavati dalla fascia di terreno che separa fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 51 – Caratteristiche del feretro

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti da altro Comune o dall'estero, per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, di norma la cassa di legno dev'essere contenuta in quella metallica. Per l'inumazione verrà asportata la cassa metallica, altrimenti si procederà ai sensi dell'art. 75, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 52 – Singolarità nel feretro

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione dev'essere chiuso in cassa di legno e seppellito in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e seppelliti in una stessa fossa.

Art. 53 – Modalità

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione è eseguita a mezzo di corde o a braccia o con meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa viene subito riempita come indicato nell'art. 50, 1° comma.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 54 – Piante sulle fosse

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori e corone, e coltivare piccole aiuole, purché le piante, colle radici o coi rami, non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti sempreverdi d'altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati. Nel caso essi venissero a superare le dimensioni consentite, è compito del proprietario provvedere ad una congrua potatura. In caso d'inadempienza il Comune provvederà d'ufficio alla potatura, al taglio od anche allo sradicamento con onere a carico dell'avente titolo.

Art. 55 – Manufatti sulle fosse

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, previa l'autorizzazione del Dirigente responsabile.
2. Può presentare domanda esclusivamente il coniuge, un parente entro il IV grado od un affine entro il II grado del defunto, anche a mezzo di ditta incaricata.
3. Per i defunti seppelliti a spese del Comune la domanda può essere presentata da chiunque.
4. Alla domanda dev'essere allegato il progetto della lapide o delle opere.
5. Le lapidi poste sulle fosse di persone di oltre dieci anni d'età devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza m. 1,60; larghezza m. 0,70; altezza non superiore a m. 1,50.
6. Le lapidi poste sulle fosse di persone d'età inferiore ai dieci anni devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza m. 1,00; larghezza m. 0,50; altezza non superiore a m. 1,50.
7. Il manufatto non può ricoprire per più del 50% la superficie del terreno sul quale esso insiste.
8. Nel calcolo delle dimensioni e superfici si deve comprendere quelle di un eventuale poggiapiedi.
9. L'eventuali poggiapiedi dev'essere posto al livello del terreno.
10. Tali opere, trascorso il periodo previsto per la completa scheletrizzazione dei cadaveri, vengono rimosse d'ufficio dal Comune al fine del conseguente smaltimento. Il titolare dell'autorizzazione alla posa può presentare richiesta d'asportazione del manufatto nei tre mesi antecedenti il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa, liberando così il Comune dall'onere dello smaltimento. L'asportazione dal cimitero dovrà essere completata entro un mese dall'esumazione; qualora essa non venisse effettuata entro tale termine, il manufatto verrà smaltito a cura ed onere del Comune.
11. All'infuori di quanto è stato indicato nel presente capo, sulle fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

CAPO X

TUMULAZIONI ED ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

Art. 56 – Tipologie

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) loculi;
 - c) ossari, per la raccolta di resti mortali o ceneri;
 - d) cinerari, per la raccolta delle ceneri.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei tumuli, si fa riferimento a quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 57 – Requisiti del feretro

1. I cadaveri destinati alla tumulazione nelle sepolture di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno, aventi i requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Sulla cassa esterna dev'essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,

cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 58 – Assegnazione dei tumuli

1. L'assegnazione dei tumuli avviene secondo i criteri di seguito descritti:

- a) l'interessato sceglie liberamente la fila orizzontale, dalla prima (quella più vicina al terreno) all'ultima (quella più alta);
- b) il tumulo invece viene assegnato d'ufficio, in senso orizzontale, secondo l'ordine progressivo numerico;
- c) l'Ufficio Gestione Cimiteri può derogare all'ordine d'assegnazione sopra descritto solo per avvicinare tra loro coniugi o parenti di 1° grado, qualora l'interessato presenti domanda in tal senso;
- d) diversamente dagli ossari e dai cinerari, non possono essere concessi loculi che non siano subito utilizzati;
- e) i loculi non possono essere concessi per la sepoltura di soli resti mortali o ceneri;
- f) è consentito, al momento del rilascio di concessione d'un tumulo, il rilascio di concessione anche del tumulo vicino per l'avvicinamento di coniuge o parente di I grado premorto, già tumulato in altro tumulo dello stesso o di altro cimitero frazionale, o anche di altro Comune. L'avvicinamento può essere richiesto solo in concomitanza con la tumulazione del secondo defunto.

Art. 59 – Concessionari dei tumuli

1. I loculi, gli ossari ed i cinerari possono essere dati in concessione ad una sola persona fisica per la tumulazione del coniuge o del parente di grado più prossimo.
2. Il concessionario trasmette l'uso della tomba solo ai propri eredi.
3. Il tumulo non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

Art. 60 – Tariffe

1. Le tariffe riguardanti le sepolture, le operazioni, le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 61 – Sepolture nuove e vecchie

1. I loculi, gli ossari ed i cinerari vengono considerati "nuovi", ai fini delle tariffe di concessione, quando non siano ancora trascorsi 30 anni dal loro collaudo.
2. I loculi, gli ossari ed i cinerari vengono considerati "vecchi", ai fini delle tariffe di concessione, dopo che siano trascorsi almeno 30 anni dal loro collaudo.
3. L'anno dell'avvenuto collaudo risulta dal relativo verbale; qualora quest'ultimo non sia più rintracciabile, l'anno potrà essere dedotto da altri atti d'ufficio (es.: il primo sepolto nell'ala interessata riscontrabile dai registri comunali).

Art. 62 – Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono a

carico del privato concessionario.

2. Nei casi di più concessionari della medesima tomba, le spese gravano in solido. È fatta salva la possibilità d'assunzione della spesa nei confronti del Comune da parte d'uno solo dei concessionari.

3. Il responsabile della manutenzione è individuato con le modalità previste dall'art. 42.

Art. 63 – Disciplina del singolo tumulo

1. Ogni loculo può contenere un solo feretro.

2. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, ove è presente un feretro, nei limiti della capacità del volume.

3. Il concessionario ha l'obbligo di far apporre sulla lapide, a sue spese, nome, cognome, data di nascita e di morte, relativi a tutti i defunti tumulati nel loculo, si trattino di cadavere, resti o ceneri.

4. Il periodo di concessione ha la durata di anni 30, il cui termine iniziale decorre dalla data della sepoltura del cadavere in quel tumulo; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell'atto concessorio.

5. Per gli ossari ed i cinerari il periodo di concessione decorre dalla data di rilascio della stessa; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell'atto concessorio.

6. La disciplina sopra descritta si applica, nei limiti in cui è compatibile, anche ai loculi privati.

7. Eccezionalmente, potranno essere rilasciate concessioni per la durata d'un anno, eventualmente prorogabile fino a due anni, in attesa che sia completata la costruzione della tomba di famiglia di cui al capo XI.

8. In casi straordinari, e con provvedimento motivato, potranno altresì essere rilasciate concessioni per un periodo d'anni inferiore a 30.

9. Al termine della durata della concessione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che gli aventi diritto nei tre mesi antecedenti la data di scadenza della concessione non chiedano una diversa destinazione.

10. Non è consentito alcun rinnovo della concessione.

11. Si deroga a quanto stabilito dal 10° comma solo qualora il rinnovo sia chiesto da un genitore del defunto. In tal caso la nuova concessione avrà la durata di 10 anni. Non saranno consentiti ulteriori rinnovi.

Art. 64 – Recessione di concessione di tumulo

1. In caso di trasferimento di cadavere prima della scadenza della concessione, il richiedente l'operazione ha l'obbligo di disporre la traslazione anche degli eventuali altri resti mortali o ceneri seppelliti assieme, allegando, solo qualora egli non sia il concessionario, nota di liberatoria di tutti gli aventi titolo (coniuge o parenti del defunto di grado più prossimo).

2. Il tumulo, liberato interamente da ogni defunto, ritorna nella completa disponibilità del Comune, e viene a decadere sullo stesso ogni diritto od interesse legittimo del concessionario od avente titolo.

3. Nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune.

4. Il concessionario di un tumulo ha la facoltà di recesso solo se il tumulo è completamente vuoto.

CAPO XI

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 65 – Concessionari di aree per sepolture

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. L'area può essere concessa:
 - a) ad una singola persona fisica;
 - b) ad un singolo ente, corporazione o fondazione.
3. Non possono essere concesse aree a persone fisiche o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. L'area viene assegnata nell'ambito della disponibilità di quelle libere site nel cimitero frazionale prescelto.
5. La norma di cui al precedente comma non trova applicazione per le aree di lotti che verranno assegnate ex novo dall'U.T.C. – dopo l'entrata in vigore della presente disciplina – per le quali si provvederà all'assegnazione dei lotti seguendo l'ordine numerico progressivo senza soluzioni di continuità, salvo il caso in cui le nuove aree abbiano lotti di superficie diversa per le quali rimane possibile la scelta discrezionale del lotto da parte del richiedente.
6. Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, egli trasmette la proprietà della tomba per eredità ai propri legittimi successori. Per la disciplina dei rapporti fra privati si fa riferimento al Codice Civile.
7. Il diritto alla sepoltura è irrinunciabile; atti tra vivi che vadano a disciplinare la proprietà delle tombe avranno efficacia limitatamente sui diritti reali; il Comune, quindi, permetterà la sepoltura in dette tombe rispettando l'ordine cronologico delle richieste, a prescindere dal numero dei condomini della medesima tomba.

Art. 66 – Disciplina delle sepolture private

1. La costruzione sull'area dev'essere eseguita a cura del concessionario.
2. Il progetto dev'essere approvato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere dell'Autorità Sanitaria e sentita la Commissione Edilizia Comunale. Il progetto deve indicare il numero e la tipologia delle sepolture.
3. Le sepolture di qualsiasi tipologia, siano esse fosse o tumuli, devono essere numerate a cura del concessionario. Tale numerazione dev'essere riportata nel progetto. Qualora le sepolture siano a sistema di tumulazione, la progressione numerica deve svilupparsi dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, senza distinzione di tipologia di tumulo.
4. La concessione dei tumuli e delle aree deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
5. Con l'atto di concessione il Comune può imporre al titolare, pena la decadenza della concessione stessa, determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato.
6. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. L'opera può essere utilizzata solo dopo che il Comune abbia rilasciato il certificato d'usabilità.
8. Il periodo d'ogni concessione decorre dalla data di rilascio della stessa.

Art. 67 – Aventi titolo alla sepoltura

1. Nelle tombe di famiglia hanno titolo ad essere seppelliti, salvo particolari limitazioni contenute

nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario, il coniuge, i parenti del concessionario fino al IV grado, ed i suoi affini fino al II grado.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private edificate sulle aree di cui all'art. 65, 2° comma, lettera b), è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata dev'essere fatta dal concessionario o dal legale rappresentante.

4. A seguito di richiesta scritta e motivata presentata dal concessionario, il Dirigente responsabile può rilasciare autorizzazione al seppellimento di persona non legata da parentela od affinità con l'istante, qualora questa abbia avuto in vita legami di convivenza anagrafica.

5. Il Sindaco, ottenuto il consenso del concessionario, può autorizzare la sepoltura provvisoria in tombe di famiglia di defunti non aventi titolo, per la durata di tempo necessaria all'ultimazione dei lavori inerenti al tumulo di definitiva destinazione. Il periodo della sepoltura provvisoria non può superare i cinque anni.

Art. 68 – Recessione da concessione d'area

1. In caso di recessione dalla concessione di un'area per la realizzazione di tombe di famiglia o monumentali, il titolare ha la facoltà di chiedere il rimborso per il periodo non usufruito. La somma rimborsata è pari a tanti novantanovesimi dell'importo pagato quanti sono gli anni interi di mancato utilizzo, arrotondati per difetto, decurtata di una penale fissa di € 3.000,00. Tale penale è aggiornabile con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il titolare non può recedere dalla concessione qualora sull'area sia stato già realizzato, anche parzialmente, un manufatto. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 66, 5° comma.

Art. 69 – Durata delle concessioni d'area

1. Le concessioni di aree per l'edificazione di tombe di famiglia o monumentali, previste dall'art. 65 del presente Regolamento, hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gl'interessati potranno richiederne il rinnovo. La mancanza di tale richiesta costituirà una legale presunzione d'abbandono del manufatto e di vane ricerche di rintraccio degli eredi; per la qual cosa la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. La Giunta Comunale dovrà deliberare in merito e si dovranno affiggere avvisi all'Albo Pretorio e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero frazionale per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento d'una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, ovvero provvederà a darne comunicazione attraverso avviso affisso all'Albo Pretorio.

4. Il Comune riconosce la titolarità delle concessioni rilasciate antecedentemente al D.P.R. n. 803/1975 a tempo indeterminato, comunemente dette "perpetue", fino al parente di VII grado del concessionario originario. Oltre tale grado le concessioni decadono e le sepolture ritornano nella disponibilità e proprietà del Comune.

Art. 70 – Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o d'abbandono di sepolture private da parte d'uno o più proprietari si procederà come segue:
 - a) nel caso di unico proprietario di cappellina o colombario, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
 - b) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
 - c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri.

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 71 – Disposizioni generali

4. Senza l'autorizzazione del Dirigente responsabile non devono essere eseguite, per nessun motivo, esumazioni od estumulazioni, salvo che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Esse devono essere eseguite sotto stretta osservanza delle condizioni impartite.

Art. 72 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle che si eseguono quando sono trascorsi almeno 15 anni dal seppellimento, se si tratta di cadaveri inumati nei cimiteri frazionali di Vigonza, Peraga o S. Vito; quando sono trascorsi almeno 18 anni se si tratta di cadaveri inumati nei cimiteri frazionali di Pionca-Codiverno o Perarolo. Tali periodi sono stabiliti in virtù delle condizioni di composizione e di struttura del terreno.
3. Sono straordinarie quelle che si eseguono quando non sono ancora trascorsi i periodi di tempo previsti dal precedente comma. Esse si effettuano su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta degli aventi diritto, per traslare i cadaveri in altri Comuni o per cremarli, previa autorizzazione del Dirigente responsabile.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Alle nuove inumazioni si procederà dopo che sarà trascorso un periodo di almeno due anni dall'ultima esumazione. A tale disposizione si può derogare solo per assoluta necessità.
5. Al termine del periodo previsto d'inumazione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che, nei tre mesi antecedenti la data di detta scadenza, gli aventi diritto non chiedano una diversa destinazione.
6. Le ossa di cadaveri non identificati, che si rinvenissero, saranno diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune.
7. Non è consentita alcuna proroga del periodo d'inumazione.

Art. 73 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Dirigente responsabile seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi ed i riquadri che vennero occupati per primi.
2. Dovendo procedere allo sgombero d'un intero riquadro, sarà ivi collocato, con un anticipo

possibilmente di almeno tre mesi, un avviso di prossima esumazione dei defunti, e gli aventi diritto potranno chiedere la raccolta dei resti mortali e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Tale avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune, nonché all'ingresso del cimitero frazionale.

3. Trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, ogni oggetto e ricordo non reclamati cadranno in proprietà e disponibilità del Comune.

4. Nel caso venga accertata la non completa scheletrizzazione del cadavere, esso potrà:

- a) permanere nella fossa d'originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in un contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in un contenitore di materiale facilmente combustibile.

5. Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

6. È consentito aggiungere direttamente sul cadavere da reinumare e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

7. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Art. 74 – Esumazioni straordinarie

1. Il privato ha titolo a chiedere un'esumazione straordinaria esclusivamente per trasferire il cadavere in un altro Comune.

2. L'operazione dev'essere eseguita alla presenza del medico competente dell'U.L.S.S. e del custode del cimitero.

3. In caso d'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, e di quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 75 – Periodi per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico competente dell'U.L.S.S. dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 76 – Reperti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in ossari o loculi ad essi

concessi. In tale caso i resti mortali devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

2. Le monete, le pietre preziose ed in genere gli oggetti di valore che siano rinvenuti nel corso delle operazioni sia d'estumulazione che d'esumazione, devono essere consegnati al Dirigente responsabile, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Tali oggetti dovranno essere restituiti alla famiglia che ne ha titolo di successione, nel caso che questa presenti domanda e sia chiaramente identificata. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Gestione Cimiteri. Qualora non venissero reclamati entro il termine previsto, potranno essere liberamente messi all'asta a favore del Comune.

Art. 77 – Smaltimento dei rifiuti

1. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale devono seguire la destinazione prevista dalla vigente normativa in materia, cui deve attenersi l'Ufficio Tecnico Comunale od il concessionario/appaltatore incaricato.

Art. 78 – Apertura di feretri

1. Prima che siano trascorsi 30 anni per le sepolture a tumulazione, e 15 o 18 per quelle ad inumazione, conformemente agli artt. 63 e 72, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, fatte salve le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del medico competente.

Art. 79 – Periodo di sepoltura

1. Le estumulazioni e le esumazioni, quando non si tratti di cadaveri seppelliti in tombe private, si eseguono dopo la scadenza dei periodi previsti agli artt. 63 e 72, secondo il provvedimento che d'ufficio verrà disposto dal Dirigente responsabile.

Art. 80 – Estumulazioni ordinarie

1. Alla scadenza dei 30 anni il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, qualora i defunti siano completamente scheletrizzati.

2. Scaduto il termine trentennale di tumulazione, il coniuge od un parente del defunto di grado più prossimo, che in quanto concessionario abbia la disponibilità d'un tumulo, potrà richiedere che i resti mortali siano raccolti in una cassetta di zinco. Qualora il cadavere non sia completamente scheletrizzato, gli aventi titolo possono chiederne la cremazione e porre le risultanti ceneri in un tumulo di cui uno di essi sia il concessionario.

3. Il richiedente deve dichiarare che il coniuge od i parenti del defunto di grado pari al suo non dissentono sull'operazione. La dichiarazione vale quale liberatoria per il Comune ai fini dell'esecuzione dell'operazione richiesta.

4. Qualora s'accerti l'incompleta scheletrizzazione del cadavere estumulato, si procederà secondo i criteri riportati dal punto 3 della circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10:

“Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di

scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

- b) **estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.**

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2".

5. Il cadavere verrà inumato nel medesimo cimitero frazionale dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione. Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

6. Qualora in taluni cimiteri frazionali non fosse possibile effettuare le inumazioni di cui al comma precedente, il cimitero frazionale deputato a tali operazioni verrà individuato dal Dirigente responsabile.

7. Il custode provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei *defunti* estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nei cimiteri.

8. Le medesime disposizioni si applicano per i cadaveri deposti nelle tombe di famiglia.

Art. 81 – Riduzione di cadavere

1. E' vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere per porlo entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nella tomba al momento della sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 82 – Modalità per esumazione ed estumulazione

1. Nel disporre un'esumazione od un'estumulazione si deve tenere calcolo del periodo di sepoltura del feretro onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure di rinvenire il cadavere non scheletrizzato, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione, allo scopo di poter adottare le idonee precauzioni.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballaggio preventivamente preparata. Quando la cassa non sia stata messa in imballaggio, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto con un telone cerato.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo o la fossa rimasto vuoto e aperto dovrà essere disinfettato con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante con il quale il feretro e la terra che lo circondava possano avere avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone

cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma a perdere. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 83 – Estumulazione per trasferimento

1. Il Dirigente responsabile può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di seppellimento ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura od altro Comune a condizione che, aperto il tumulo, il medico competente dell'U.L.S.S. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

3. È fatto salvo ogni ulteriore accordo al riguardo tra l'Autorità Sanitaria e quella comunale.

Art. 84 – Estumulazioni straordinarie di feretri destinati a fosse

1. Le estumulazioni straordinarie per traslare i cadaveri in fosse possono essere disposte esclusivamente dal Comune. I privati non hanno facoltà di chiederle.

2. Il periodo d'inumazione per tali cadaveri è d'anni 10 qualora essi siano rimasti tumulati per 20 o più anni; è d'anni 15 o 18, a seconda del cimitero, come disposto per le inumazioni effettuate al momento del decesso dall'art. 72, 2° comma, qualora siano rimasti tumulati per meno di 20 anni.

Art. 85 – Motivi d'estumulazione

1. Il concessionario può chiedere l'estumulazione d'un defunto per porlo in un'altra sepoltura solo nei seguenti casi:

- a) per avvicinamento ex art. 58;
- b) per traslazione da o verso una sepoltura privata;
- c) per traslazione in altro Comune;
- d) per consentire la traslazione dal tumulo provvisoriamente assegnato a quello definitivo, nei casi in cui al momento del funerale il cimitero richiesto dai familiari non manifestava disponibilità;
- e) qualora il coniuge od un parente di I grado di un defunto sepolto in un tumulo situato in una fila superiore alla 3° da terra, si affetto da gravi e permanenti impedimenti fisici o psichici che gli rendono impossibile o molto pericoloso salire la scala. La domanda dev'essere corredata da una dichiarazione in tal senso del medico curante. Il defunto dev'essere traslato in un tumulo sito entro la 3° fila da terra; nel caso di mancata disponibilità di tumuli entro la 3° fila le istanze verranno assecondate secondo l'ordine di arrivo una volta resisi disponibili dei tumuli, in concorrenza con altre istanze;
- f) qualora si proceda ad un'estumulazione ordinaria per collocarvi la salma di un altro familiare appena deceduto. La vecchia concessione decade e ne viene stipulata una nuova. Qualora nel cimitero interessato esista già una lista d'attesa di defunti sepolti provvisoriamente ex art. 40, si riconosce al concessionario un diritto di prelazione sul loculo per la tumulazione del proprio coniuge o di un proprio parente entro il I° grado;
- g) per favorire l'avvicinamento di defunti, tra loro coniugi o parenti di I grado, seppelliti in tumulo dello stesso o di altro cimitero frazionale nel Comune, purché trattasi d'estumulazione ordinaria

per almeno uno dei defunti, i cui resti mortali o ceneri saranno ricollocati con la salma trasferita. Per detta operazione si procederà ad una nuova concessione la cui durata avrà termine al compimento del 30 anni di sepoltura del defunto traslato; la tariffa relativa sarà proporzionata al numero di anni interi approssimati per eccesso.

2. Per operazioni di cui alla lettera d) del precedente comma il Comune non chiede il pagamento della relativa tariffa.

3. Ai loculi liberati a seguito dell'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma, si applica l'art. 64.

4. L'operazione dev'essere eseguita alla presenza del medico competente dell'U.L.S.S. e del custode del cimitero.

5. In caso d'estumulazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e di quelle dell'Autorità Sanitaria.

6. Qualora il richiedente, nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) del primo comma, rifiuti il tumulo resosi disponibile nel cimitero di destinazione, la sua istanza, alla data del rifiuto, sarà posta in fondo alla graduatoria.

Art. 86 – Estumulazioni ed esumazioni coatte

1. Per necessità dettate da interesse pubblico o forza maggiore, il Comune può disporre l'effettuazione d'estumulazioni o d'esumazioni coatte.

2. Nel caso d'estumulazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione del cadavere, dei resti o delle ceneri, in altro tumulo nell'ambito dello stesso o di altro cimitero frazionale, previo accordo con il concessionario. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione procede d'autorità.

3. La spesa per l'operazione, nonché quella per la decorazione della nuova lapide, qualora quella vecchia non sia recuperabile, sono a carico del Comune.

4. Il concessionario nulla ha a pretendere per l'eventuale differenza tariffaria tra il tumulo originario e quello di destinazione.

5. Qualora il trasferimento a seguito d'estumulazione comporti la collocazione del cadavere, dei resti o delle ceneri in una tomba di diversa tipologia, il Comune è tenuto a rimborsare al concessionario quanto precedentemente pagato per il periodo non usufruito, decurtato del valore tariffario per il medesimo periodo della tomba di destinazione. In caso di differenza negativa nulla è dovuto dal concessionario.

6. Nel caso d'esumazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione del cadavere in un'altra tomba nell'ambito dello stesso o di altro cimitero frazionale, previo accordo con il coniuge o con i parenti di grado più prossimo. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione procede d'autorità.

7. La spesa per l'operazione è a carico del Comune.

8. Qualora sulla fossa originaria si trovi posizionata una lapide o croce non più recuperabile, la spesa per l'erezione della nuova lapide o croce è a carico del Comune.

9. Sia il concessionario, in caso d'estumulazione, od il coniuge od i parenti di grado più prossimo, in caso d'esumazione, sia il Comune possono chiedere la cremazione del cadavere. Il richiedente si assume l'onere della spesa. Se è il Comune a chiederla, deve ottenerne l'assenso dei familiari entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, decorsi i quali s'applica il principio del silenzio assenso.

CAPO XIII

CREMAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI**Art. 87 – Cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere dev'essere autorizzata dal Dirigente responsabile secondo quanto prescritto dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni, nonché dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Normalmente l'urna cineraria viene depositata presso i cimiteri frazionali, salvo sua diversa destinazione, come disciplinato nel presente capo.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri d'un solo cadavere.

Art. 88 – Affidatario delle ceneri

1. Può presentare istanza per ottenere in affidamento l'urna contenente le ceneri d'un defunto, per la sua conservazione e custodia, chi ha titolo in base alla legge a chiederne la cremazione. Nel caso di più aventi titolo all'affidamento, nella domanda dovrà essere dichiarato chi sarà l'affidatario.
2. L'affidatario dev'essere una sola persona fisica residente nel Comune.
3. La domanda d'affidamento deve avere le forme ed i requisiti della domanda di cremazione.

Art. 89 – Conservazione e custodia

1. Le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. La consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale dal quale emerga la regolare formazione della stessa. Questo dev'essere firmato dal custode del cimitero e dall'affidatario dell'urna. Detto verbale dev'essere redatto in tre esemplari, dei quali il primo viene conservato dal custode del cimitero, il secondo depositato presso l'Ufficio Gestione Cimiteri ed il terzo consegnato all'affidatario dell'urna.
3. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza anagrafica, in luogo protetto da possibili sottrazioni o profanazioni.
4. L'affidatario non può dare in custodia le ceneri ad un'altra persona, nemmeno per un breve periodo di tempo.
5. Previa autorizzazione comunale, le ceneri possono essere trasferite ad altro affidatario, se questi è parente con il defunto nello stesso grado del precedente affidatario, solamente nei seguenti casi:
 - a) tra vivi:
 - a1) per emigrazione all'estero dell'affidatario;
 - a2) per assoluta e comprovata impossibilità di continuare l'affidamento;
 - b) per morte dell'affidatario.
6. Se l'affidatario cambia residenza all'interno del Comune, per il trasferimento dell'urna egli dev'essere preventivamente autorizzato dal Dirigente responsabile.
7. Le ceneri non possono essere disperse, nemmeno in parte, se non dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Dirigente responsabile, conformemente alla legge n. 130/2001 e relativo regolamento d'attuazione.
8. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

9. Non possono essere effettuate aperture o fori sull'urna.
10. Le urne tumulate nel cimitero non possono essere date in affidamento.

Art. 90 – Cessazione dell'affidamento – migrazione dell'affidatario

1. Nel caso in cui l'affidatario non abbia più la possibilità di custodire le ceneri, egli deve provvedere alla sepoltura delle medesime in uno dei cimiteri frazionali di Vigonza.
2. Qualora l'affidatario emigri in altro Comune italiano, egli deve provvedere alla sepoltura delle ceneri in uno dei cimiteri frazionale di Vigonza; in alternativa può chiedere al Comune di Vigonza l'autorizzazione al trasporto delle ceneri presso il cimitero del Comune di emigrazione. L'emigrato, per conservare l'affidamento e la custodia delle ceneri, dovrà rivolgersi per l'autorizzazione al Comune di nuova residenza.
3. L'eventuale omesso adempimento di quanto indicato ai commi 3°, 4°, 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 89, salvo che la fattispecie configuri il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale, costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.
4. L'immigrato già affidatario di urna può chiedere al Comune di Vigonza l'autorizzazione al deposito della stessa presso un cimitero frazionale; in alternativa può chiedere l'autorizzazione all'affidamento ed alla custodia dell'urna presso la propria residenza. Nelle more del perfezionamento della pratica di residenza, s'intende concessa un'autorizzazione provvisoria – per silenzio assenso – a fronte della formale e regolare istanza d'affidamento e di custodia dell'urna. L'autorizzazione provvisoria decade dalla data d'eventuale rigetto della domanda di residenza; viceversa, acquisita la residenza, viene rilasciata la formale autorizzazione.
5. È fatta salva ogni ulteriore e diversa disciplina nazionale o regionale sulla materia.

CAPO XIV

REPARTI SPECIALI PER ACATTOLICI O PER COMUNITÀ STRANIERE

Art. 91

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990 deve prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti in vita un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere che presentano domanda tendente ad ottenere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. La disciplina delle sepolture per i cadaveri di persone in vita professanti un culto diverso da quello cattolico, od appartenenti a comunità straniere di cui ai precedenti commi, viene fissata da apposito protocollo d'intesa tra l'Amministrazione, rappresentata dal Sindaco, ed i rappresentanti dei singoli culti o delle diverse comunità straniere. Il protocollo viene approvato dalla Giunta Comunale.

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 92 – Autorizzazione alla costruzione

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero, destinate ad accogliere cadaveri, resti mortali o ceneri, di cui all'art. 340 del T.U.L.S. n. 1265/1934, occorre l'autorizzazione del Dirigente Tecnico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il medico competente dell'U.L.S.S. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
2. Le istanze devono passare al vaglio dell'Ufficio Tecnico Comunale per gli accertamenti di rito, affinché le costruzioni stesse siano rispondenti ai requisiti di legge.

Art. 93 – Autorizzazione alla sepoltura

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 8, occorre il nulla osta del Dirigente responsabile, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 94 – Tasse

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per il seppellimento di defunti nelle cappelle private di cui al capo XI, superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

CAPO XVI

NORME DI SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

Art. 95 – Custodia

1. In tutti i cimiteri frazionali dev'essere assicurato il servizio di custodia. Il servizio è svolto dal Comune direttamente oppure dato in concessione od in appalto all'esterno .
2. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal custode-necroforo.

Art. 96 – Compiti del custode-necroforo

1. Il custode-necroforo del cimitero:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - b) redige in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, il registro delle operazioni cimiteriali, vidimato dal Dirigente responsabile, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile all'incaricato del trasporto di cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

- f) deve scavare le fosse, ricevere i cadaveri, resti o ceneri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nei tumuli, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno.
- g) vigila affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari, e non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
- h) cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà comunale;
- i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti, sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 97 – Personale

1. Il personale addetto al cimitero comunale dipende:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda edifici, viali, sentieri, spazi, illuminazione, pulizia e tutta la struttura nel suo genere;
 - b) dall'Ufficio Gestione Cimiteri per gli adempimenti amministrativi.
2. Il personale addetto al cimitero, inoltre, svolge tutte le operazioni aventi valenza sanitaria (esumazioni, smaltimento rifiuti, ecc.) osservando scrupolosamente le direttive impartite dal medico competente designato dall'U.L.S.S. (coordinatore sanitario o suo delegato/incaricato), cui compete anche il controllo sulle stesse operazioni.
3. Nel caso che il servizio venga dato in appalto od in concessione, il responsabile della ditta si coordina con i responsabili di servizio interessati, fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti da contratto.

CAPO XVII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 98 – Orari d'apertura

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, da affiggersi all'ingresso dei cimiteri frazionali.

Art. 99 – Visitatori

1. Nel cimitero possono essere introdotti veicoli ad esclusivo servizio dello stesso.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero o non conformi al comune senso del pudore;

- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da persone adulte.
- e) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico, d'igiene, di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 100 – Presenze durante le operazioni

1. È concesso di presenziare alle operazioni d'esumazione o d'estumulazione ai soli familiari dei defunti, oltre alle Autorità pubbliche ed al personale addetto al cimitero.
2. Per particolari motivi di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza può limitare l'accesso ai soli parenti od affini più prossimi del defunto.
3. È fatta salva ogni altra diversa disposizione impartita dall'Autorità Sanitaria.

Art. 101 – Contegno

1. All'interno del cimitero chiunque è tenuto a mantenere un contegno che s'addica all'austerità del luogo. Chi invece tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, oppure pronunciasse discorsi o frasi offensivi del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto al cimitero o alla vigilanza, diffidato dal seguire, e, qualora perseverasse, gli sarà ordinato di uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato alla forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
2. Nel cimitero è vietato ogni comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
 - a) scavalcare o calpestare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i camminatoi tra le fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba del proprio caro;
 - b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) danneggiare aiuole, piante od alberi;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in ispecie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, salvo disposizioni contrarie provenienti dall'Autorità Giudiziaria;
 - h) eseguire lavori od iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino ad esumazioni od estumulazioni di cadaveri da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente responsabile;
 - k) qualsiasi attività commerciale.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, s'estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione in deroga.
4. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 102 – Pulizia

1. Il viale centrale, i laterali, i sentieri, i camminatoi fra fossa e fossa devono essere tenuti nel

miglior ordine e decoro; nei campi l'erba dev'essere frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 103 – Decorazioni delle lapidi

1. Le lampade votive, le decorazioni e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi, degli ossari, dei cinerari o sulle tombe ad inumazione, possono essere eseguite e poste in opera solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune, da esso resa con atto autonomo od inserita nel contratto di concessione. È vietata comunque la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. Le iscrizioni devono obbligatoriamente contenere il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto. Le decorazioni e le eventuali ulteriori iscrizioni devono essere contenute entro i limiti della consuetudine locale vigente. È facoltà del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, con proprio decreto, autorizzare altre iscrizioni integrative.

3. I nomi sulle epigrafi devono essere scritti in caratteri latini, e le date in cifre arabe o romane. Eventuali ulteriori iscrizioni devono essere redatte in lingua italiana o latina; possono essere usate altre lingue ed altri caratteri purché ne sia presentata apposita richiesta nella quale sia dichiarata la traduzione del testo in italiano.

4. Le decorazioni sulla lapide di un tumulo devono insistere esclusivamente nei limiti della superficie della lapide stessa.

5. Il concessionario non può variare il tipo di marmo usato per le lapidi dei loculi del settore al quale appartiene il tumulo avuto in concessione.

5. Sui loculi della prima fila orizzontale in basso è vietato riporre piante, vasi o fiori od altri oggetti fuori dagli appositi spazi di cui la lapide sia fornita.

Art. 104 – Manutenzione degli ornamenti

1. È onere delle famiglie dei defunti, seppelliti tanto nelle fosse quanto nei tumuli, siano essi privati o meno, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ed ogni altro tipo d'ornamento.

2. Qualora gli ornamenti venissero a cedere a causa del tempo o delle intemperie, e non potessero più essere rimessi a posto, saranno ritirati dal custode per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, sempre che, a seguito d'avviso da parte del Comune, entro un mese dalla data di ricevimento dell'avviso stesso non venissero ritirati o riparati dalle famiglie interessate.

3. Il Comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni, anche se provvisorie, ogniqualvolta le giudichi indecorose o comunque in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, anche qualora esse siano collocate sopra sepolture private, le quali risultino abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto sulle stesse.

Art. 105 – Sospensione dei lavori

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali, e vengono sospesi i lavori in corso d'esecuzione per conto di privati.

2. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

3. La posa di lapidi e le iscrizioni sono consentite fino al ventotto ottobre.

Art. 106 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri frazionali è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico dev'essere dato preventivo avviso al Dirigente responsabile.
3. L'avviso di cui al comma precedente non è dovuto nei casi di celebrazioni pubbliche a cadenza periodica.

Art. 107 – Divieti

1. Nell'ambito del demanio cimiteriale nulla può essere eseguito o compiuto se non nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. A titolo puramente esemplificativo è vietato:
 - a) asportare dal cimitero materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti o corone da parte di persone non aventi titolo;
 - b) recare qualsiasi danno o sfregio alle lapidi ed ai muri del cimitero o delle cappelle;
 - c) eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

CAPO XVIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 108 – Sanzioni applicabili

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma del T.U.L.S. n. 1256/1934 e successive modificazioni, ed in particolare degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.
2. Per quanto concerne la sanzione amministrativa si fa espresso rinvio al relativo Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni.

Art. 109 – Erezione o posa manufatti

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere realizzata nel cimitero ove manchi l'autorizzazione comunale.
2. I manufatti eretti senza detta autorizzazione verranno rimossi dal Comune senza alcun preavviso, con spese a carico del committente.

Art. 110 – Difformità dei manufatti

1. Al Comune spetta la verifica della conformità delle lapidi, delle croci e dei monumentini posti sulle fosse con la relativa autorizzazione.
2. Ad esso spetta, inoltre, la verifica della conformità delle decorazioni ed iscrizioni poste sulle

lapidi dei tumuli alle prescrizioni stabilite dall'art. 103 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui il Comune riscontri difformità tra la lapide, croce o monumentino posto, e quanto richiesto dalla normativa vigente o dall'autorizzazione concessa, diffida il committente dal provvedere all'adeguamento dell'opera entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'ingiunzione. Qualora egli non vi ottemperi, il Comune procede alla rimozione e smaltimento del manufatto, con spese a carico del committente.

CAPO XIX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 111 – Disciplina dei loculi doppi

1. Al concessionario d'un loculo doppio, o ad uno dei suoi eredi, nel quale non vi siano già due cadaveri seppelliti, verrà concesso gratuitamente un altro loculo per il tempo residuo rispetto alla concessione originaria.

2. L'onere economico per la decorazione della lapide è a carico del Comune. Spettano al concessionario le sole spese di tumulazione.

3. Si consentirà l'avvicinamento dei due cadaveri, qualora il titolare ne faccia richiesta scritta e la disponibilità dei loculi da un punto di vista operativo e tecnico lo consenta, e con i limiti di cui all'art 58. Le spese di trasferimento e d'eventuale nuova decorazione della lapide saranno a carico del Comune; qualora si dovesse procedere allo spostamento d'entrambi i cadaveri per poterli avvicinare tra loro, le spese di trasferimento e della decorazione della lapide relative al defunto più recente rimangono a carico del concessionario.

4. Il concessionario può chiedere, in alternativa al loculo sostitutivo, il rimborso per il mancato utilizzo del loculo doppio e la concessione d'un secondo loculo per un periodo di trent'anni. In tal caso il calcolo della somma da restituire va effettuato nel seguente modo: metà della somma pagata all'epoca viene divisa per 360 mesi, pari ai 30 anni della concessione, ed il quoziente viene moltiplicato per il numero di mesi trascorsi tra l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 (27.10.1990) e la scadenza della concessione, con approssimazione a favore del concessionario.

5. Qualora nel loculo doppio vi siano già due cadaveri, questi rimarranno seppelliti fino alla scadenza della concessione.

6. Alla scadenza della concessione il loculo doppio sarà utilizzabile per un solo cadavere.

7. Il recupero di resti mortali dai loculi doppi, nel caso siano occupati da due cadaveri, sarà possibile solo dopo il decorso del periodo di 30 anni di sepoltura per entrambi i defunti.

Art. 112 – Completamento del periodo di tumulazione e richieste residue

1. Limitatamente ai casi relativi a concessioni poste in essere precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere rilasciate concessioni per loculi di durata pari al numero minimo d'anni interi sufficienti a completare il periodo di 30 anni dalla data del seppellimento del cadavere. Il prezzo del rinnovo della concessione del loculo sarà proporzionale al costo del loculo relativo alle tariffe vigenti.

2. Le operazioni richieste e formalizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno svolte secondo la normativa vigente all'epoca della richiesta stessa.

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 113 – Rinvii**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e nel T.U.L.S. n. 1265/1934 e successive modificazioni.

Art. 114 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

INDICE ANALITICO

- CAPO I – **Definizioni** (pag. 8)
- CAPO II – **Denuncia della causa di morte ed accertamento del decesso** (pag. 8)
- CAPO III – **Periodo d’osservazione dei cadaveri** (pag. 10)
- CAPO IV – **Deposito d’osservazione, camera mortuaria, obitorio e sala per autopsie** (pag. 11)
- CAPO V – **Trasporto dei cadaveri e celebrazioni** (pag. 12)
- CAPO VI – **Riscontro diagnostico** (pag. 15)
- CAPO VII – **Disposizioni generali sul servizio del cimitero** (pag. 16)
- CAPO VIII – **Ossario comune** (pag. 18)
- CAPO IX – **Inumazioni** (pag. 18)
- CAPO X – **Tumulazioni ed assegnazione dei loculi** (pag. 21)
- CAPO XI – **Sepolture private** (pag. 23)
- CAPO XII – **Esumazioni ed estumulazioni** (pag. 26)
- CAPO XIII – **Cremazione ed affidamento delle ceneri** (pag. 32)
- CAPO XIV – **Reparti speciali per acattolici o per comunità straniere** (pag. 33)
- CAPO XV – **Sepolcri privati fuori dal cimitero** (pag. 33)
- CAPO XVI – **Norme di servizio e personale addetto** (pag. 34)
- CAPO XVII – **Polizia del cimitero** (pag. 35)
- CAPO XVIII – **Contravvenzioni** (pag. 38)
- CAPO XIX – **Disposizioni transitorie** (pag. 39)
- CAPO XX – **Disposizioni finali** (pag. 40)